

Regione del Veneto

Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria n. 1 Dolomiti

Sede legale: Via Feltre n. 57 – 32100 Belluno

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

DELIBERAZIONE N. 12 DEL 10/01/2025

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA D.G.R.V. N. 1471 DEL 12.12.2024 "GESTIONE DIRETTA DEI SINISTRI DA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DA PARTE DELLE AZIENDE ULSS DELLE AZIENDE OSPEDALIERE E DELLO IOV. NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO. DELIBERAZIONE/CR N.144 DEL 28 NOVEMBRE 2024".

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali, dott.ssa Tiziana Bortot, proponente della presente deliberazione e responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale e con i regolamenti interni in materia, riferisce quanto segue.

Con D.G.R.V. n. 573 del 10.5.2011, recante "Approvazione di linee guida per la gestione diretta, da parte delle Aziende ULSS ed ospedaliere della Regione del Veneto, dei sinistri di responsabilità civile verso terzi. Deliberazione n. 8 CR del 1° febbraio 2011", la Regione del Veneto ha definito il modello di gestione stragiudiziale dei sinistri per le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, ponendo in capo agli stessi la ritenzione parziale del rischio entro il limite di danno di € 500.000,00 (successivamente elevato a € 750.000,00) e prevedendo il trasferimento alla compagnia assicurativa dei sinistri per l'importo eccedente tale somma (c.d. sinistri catastrofali).

Con D.G.R.V. n. 1906 del 18.9.2012, la Regione del Veneto ha dato avvio, a far data dal 1° gennaio 2013, alla sperimentazione del modello di gestione diretta dei sinistri nelle Aziende ed Enti sanitari della Provincia di Padova, secondo le linee guida approvate con la sopra citata D.G.R.V. n. 573/2011, come modificate dalla D.G.R.V. n. 1020/2021. La sperimentazione è stata successivamente estesa alle Aziende sanitarie della Provincia di Rovigo, nonché all'Azienda Universitaria Integrata di Verona.

Con D.G.R.V. n. 567 del 21.4.2015, il modello sperimentale di ritenzione e gestione del rischio RCT è stato esteso all'intero territorio regionale, con l'individuazione di cinque aree provinciali e sovraprovinciali di aggregazione delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale (Area di Padova Rovigo; Area di Verona; Area di Vicenza; Area di Treviso; Area di Venezia) e con l'istituzione dei relativi Uffici Sinistri Centrali.

La D.G.R.V. n. 567/2015 ha previsto, tra l'altro, che l'Azienda ULSS n. 1 di Belluno e l'Azienda ULSS n. 2 di Feltre (ora Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, ai sensi della L.R. 19/2016) andassero a far parte, assieme alle altre Aziende ULSS della Provincia di Treviso, dell'aggregazione territoriale "Area di Treviso", con l'individuazione dell'Ufficio Unico Sinistri nell'Azienda ULSS n. 9 di Treviso (ora Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, ai sensi della L.R. 19/2016) e l'avvio della gestione dei sinistri a far data dal 1° gennaio 2016.

Con deliberazione n. 909 del 12.11.2015, l'Azienda ULSS n. 1 ha stabilito di dare esecuzione alla D.G.R.V. n. 576/2015:

- prendendo atto della costituzione dell'Ufficio Unico Sinistri presso l'Azienda ULSS n. 9 di Treviso (ora Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana);
- approvando l'accordo tra le Aziende dell'Area di Treviso – Belluno per la condivisione del modello organizzativo di gestione delle richieste di risarcimento dei danni;
- approvando il regolamento per la gestione diretta delle richieste di risarcimento dei danni derivanti dalla responsabilità civile verso terzi.

Con D.G.R.V. n. 1298 del 10.9.2018, in vista della scadenza contrattuale del servizio assicurativo allora affidato, la Regione del Veneto ha stabilito di innalzare il limite di ritenzione del rischio in capo alle Aziende sanitarie fino a € 750.000,00, con eliminazione della franchigia aggregata (tale limite è stato mantenuto anche nel successivo contratto assicurativo, scaduto con il 31 dicembre 2024).

Azienda Zero – alla quale, con l'entrata in vigore della L.R. n. 19 del 25.10.2016, sono state trasferite diverse funzioni, tra cui il supporto al modello assicurativo del Sistema Sanitario Regionale – con deliberazione n. 474 del 30.9.2019, ha approvato la procedura operativa per la gestione dei sinistri e rischio clinico.

Valutati i risultati del modello di gestione dei sinistri come sopra descritto, tenuto conto della scadenza al 31 dicembre 2024 del contratto di affidamento del servizio assicurativo e preso atto delle disposizioni normative nel frattempo intervenute a livello nazionale sulla materia (in particolare, il D.M. 15.12.2023, n. 232), la Regione del Veneto, acquisito il parere favorevole della Quinta Commissione Consiliare, con D.G.R.V. n. 1471 del 12.12.2024, ha definito un nuovo modello organizzativo e una nuova procedura operativa, anche contabile, per la gestione diretta stragiudiziale, in totale ritenzione, dei sinistri denunciati a partire dal 1° gennaio 2025.

Dal 1° gennaio 2025, quindi, per effetto della D.G.R.V. n. 1471 del 12.12.2024:

- il modello di gestione dei sinistri in sede stragiudiziale per responsabilità sanitaria – prima caratterizzato dalla gestione diretta nell'ambito della quota Self Insurance Retention/SIR e da una gestione mediata da compagnia assicurativa per i sinistri di valore eccedente la soglia SIR – comporta la totale ritenzione del rischio da parte delle Aziende ed Enti del S.S.R.;
- la gestione dei sinistri è interamente affidata alle Aziende ed Enti del S.S.R., con una fase valutativa da parte del Comitato Aziendale Valutazione Sinistri (CAVS) per i sinistri entro la soglia di € 250.000,00 (gestione diretta), mentre per i sinistri di valore superiore a € 250.000,00 è prevista una fase valutativa obbligatoria, non vincolante, da parte del Nucleo di Valutazione Regionale (NVR), istituito in Azienda Zero (gestione indiretta);
- per i sinistri di valore superiore a € 250.000,00 e fino ad € 750.000,00, le Aziende ed Enti del S.S.R. hanno la facoltà di autorizzare Azienda Zero a procedere con l'avvio della trattativa, mentre per i sinistri di valore superiore a € 750.000,00 la trattativa è sempre affidata ad Azienda Zero;
- nei casi in cui venga avviato un procedimento giudiziario mediante istanza di mediazione (condizione di procedibilità) o atto giudiziario, la gestione della vertenza rimane di esclusiva gestione delle Aziende ed Enti del S.S.R..

Quanto agli aspetti economici, nel nuovo modello di gestione diretta del rischio:

- le Aziende ed Enti del S.S.R. fanno fronte con proprie risorse ai costi risarcitori dei sinistri fino alla soglia di valore di € 750.000,00; a tal fine, ai sensi dell'art. 10 del D.M. 232/2023, costituiscono un fondo rischi determinato sulla base delle richieste di risarcimento di competenza dell'esercizio, che viene valorizzato secondo una prima stima (devono essere valorizzati anche eventi avversi di particolare rilevanza accaduti nell'anno di competenza per i quali non sia ancora pervenuta la richiesta di risarcimento);
- a seguito di istruttoria, avvalendosi anche del parere espresso dal Comitato Valutazione Sinistri o dal Nucleo di Valutazione Regionale e della perizia medico-legale, l'importo di prima stima viene aggiornato, riservando per singolo sinistro una quota di fondo. I sinistri riservati, con le rispettive quote, transitano dal fondo rischi al fondo riserve, ai sensi dell'art. 12 del D.M. 232/2023;
- Azienda Zero costituisce un fondo patrimoniale al fine di garantire la copertura dei rischi aziendali di importo superiore ai € 750.000,00, limitatamente alla quota che eccede tale valore.

Con riferimento ai tempi, la D.G.R.V. n. 1471 del 12.12.2024 richiama il decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 166 del 27.11.2024, con il quale è stato definito un termine complessivo di 180 giorni, a partire dal ricevimento della richiesta risarcitoria, per l'espletamento dell'istruttoria interna presso le Aziende sanitarie e la formulazione della proposta di definizione del sinistro da parte del Comitato Aziendale Valutazione Sinistri (CAVS), o, se la quantificazione del danno successiva all'istruttoria risulti superiore a € 250.000,00, per l'invio ad Azienda Zero. Per i sinistri di importo superiore a € 250.000,00 il termine di 180 giorni è aumentato di ulteriori 60 giorni ai fini della formulazione della proposta di definizione del sinistro da parte del Nucleo di Valutazione Regionale (NVR).

La D.G.R.V. n. 1471 del 12.12.2024, inoltre, demanda ad Azienda Zero la definizione delle necessarie

indicazioni operative alle Aziende ed Enti del S.S.R. per l'attuazione del nuovo modello, ivi comprese le tempistiche intermedie dei processi di gestione dei sinistri (processo diretto e processo indiretto), nel rispetto di eventuali ulteriori indicazioni del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale anche con riferimento ai tempi complessivi del processo, nonché gli specifici indirizzi per la procedura contabile.

La D.G.R.V. n. 1471 del 12.12.2024, infine, fa salva la facoltà delle Aziende sanitarie, nella loro autonomia, di regolare tra loro, secondo gli strumenti convenzionali consentiti dalla disciplina normativa vigente, modalità organizzative per garantire l'esercizio più efficiente ed efficace delle funzioni relative alla gestione dei sinistri, nonché di adottare forme di utilizzo delle risorse umane secondo gli strumenti consentiti dalla contrattazione collettiva e nei limiti di cui alle deliberazioni della Giunta regionale in materia.

Con riferimento a tale ultimo aspetto, al fine di poter garantire tutte le funzioni relative alla gestione dei sinistri, con nota prot. n. 389 del 7.1.2025, è stata chiesta all'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana – sede dell'Ufficio Unico Sinistri dell'Area Vasta Treviso-Belluno fino al 31 dicembre 2024, come da D.G.R.V. n. 567 del 21.4.2015 – la disponibilità ad una collaborazione per la gestione delle richieste risarcitorie successive a tale data.

Per quanto sopra espresso, si propone di prendere atto del nuovo modello di gestione dei sinistri da responsabilità civile verso terzi, come definito dalla D.G.R.V. n. 1471 del 12.12.2024.

IL COMMISSARIO

Preso atto dell'attestazione del Direttore dell'U.O.C. Affari Generali, dott.ssa Tiziana Bortot, dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale e con i regolamenti interni;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Socio - Sanitari, ciascuno per la materia di rispettiva competenza;

Con i poteri conferitigli con D.P.G.R.V. n. 43 del 17.5.2024;

DELIBERA

1. Di prendere atto della D.G.R.V. n. 1471 del 12.12.2024, con la quale è stato definito il nuovo modello organizzativo per la gestione stragiudiziale, in totale ritenzione, dei sinistri da parte delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale;
2. Di prendere atto che il nuovo sistema di gestione dei sinistri decorre dal 1° gennaio 2025 e che per i sinistri pendenti o aperti entro il 31 dicembre 2024 continua ad applicarsi il modello della ritenzione parziale del rischio, avviato con la D.G.R.V. n. 573 del 10.5.2011;
3. Di precisare che, al fine di garantire tutte le funzioni relative alla gestione dei sinistri, con nota prot. n. 389 del 7.1.2025, è stata chiesta all'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana – sede dell'Ufficio Unico Sinistri dell'Area Vasta Treviso-Belluno fino al 31 dicembre 2024 (come da D.G.R.V. n. 567 del 21.4.2015) – la disponibilità ad una collaborazione per la gestione delle richieste risarcitorie successive a tale data.

Per il parere favorevole di competenza:

Il Direttore Amministrativo

Dott. Francesco FAVRETTI

Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Maria Caterina DE MARCO

Il Direttore dei Servizi socio sanitari

Dott.ssa Paola PALUDETTI

Il Commissario
DOTT. GIUSEPPE DAL BEN